



LA PENSIONE ANTICIPATA COSIDDETTA “QUOTA 103”

Cos'è

È la prestazione economica erogata prima dell'età pensionabile, su richiesta, ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno maturato, nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, i requisiti previsti dalla legge. Si tratta di una pensione anticipata che, a partire dal 1° gennaio 2022 ha sostituito “QUOTA 100” (fruibile solo da chi l'ha maturata o che ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2021) e che presenta requisiti, condizioni di accesso e modalità di calcolo meno favorevoli dell'originaria pensione “QUOTA 100”. “QUOTA 103”, a sua volta, presenta caratteristiche differenti a seconda che i requisiti siano stati maturati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 o nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.

Destinatari

Sono gli stessi per i quali è stata istituita la pensione “QUOTA 100”. Vale a dire i lavoratori pubblici e privati che abbiano maturato i requisiti di età e contribuzione, indicati dalla legge, e che rientrano in una delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria Invalidità Vecchiaia e Superstiti – AGO IVS (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FPLD - e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- lavoratori dipendenti iscritti alle forme assicurative sostitutive (alcune categorie di dipendenti privati) ed esclusive (la quasi totalità dei dipendenti pubblici delle casse ex INPDAP) dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- lavoratori parasubordinati ed autonomi iscritti alla gestione separata.

Come precisato, le versioni di “QUOTA 103” presentano caratteristiche differenti a seconda che i requisiti anagrafici e contributivi siano stati maturati entro il 31 dicembre 2023 o tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2024. Dopo quest'ultima data la prestazione è destinata a venire meno (salvo ripensamenti del Governo e del Parlamento), tuttavia, continua ad esser erogata a chi l'ha già ottenuta e può essere erogata a chi ne faccia richiesta anche dopo il 31 dicembre 2024 a condizione di aver maturato entro questa data i requisiti anagrafici e contributivi.

Come nel caso di “QUOTA 100”, non hanno diritto alla pensione QUOTA 103 i dipendenti dei comparti difesa (forza armate), sicurezza (forze di polizia) e soccorso pubblico (vigili del fuoco e Protezione civile) che possono accedere a prestazioni anticipate con regole particolari e più favorevoli.

Requisiti e condizioni

***Requisito anagrafico***

62 anni, compiuti entro il 31 dicembre 2023 o 2024

Requisito contributivo

41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023 o 2024. Il requisito è conseguibile cumulando anche i contributi che fanno capo a più gestioni pensionistiche a cui il lavoratore risulta iscritto. La contribuzione da considerare è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo fermo restando che almeno 35 anni non devono comprendere contributi figurativi per malattia e disoccupazione.

Cessazione del rapporto di lavoro

È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

Ulteriori condizioni

Come la pensione Quota 100, "QUOTA 103" non è cumulabile, dalla data di decorrenza e fino alla data di maturazione teorica di accesso ai requisiti della pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Come funziona

Le regole sul calcolo e la decorrenza cambiano a seconda che i requisiti siano stati perfezionati in uno dei due seguenti periodi:

- entro il 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Con requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023***Decorrenza***

Valgono le stesse regole vigenti per la pensione "QUOTA 100".

Pertanto, per i lavoratori dipendenti privati ed autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) la pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta "finestra") o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se questa è presentata dopo o entro l'ultimo mese della finestra.

Per i dipendenti pubblici iscritti la pensione anticipata decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (la cosiddetta "finestra"), secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza (primo giorno del mese successivo, o primo giorno successivo all'apertura della finestra. La domanda di



pensione dovrà essere presentata all'amministrazione di appartenenza da parte dei dipendenti pubblici con un preavviso di 6 mesi.

Per il personale della scuola e dell'AFAM (Alta formazione artistica musicale e coreutica) la decorrenza è fissata al 1° settembre ed al 1° novembre dell'anno scolastico.

Calcolo

La pensione è calcolata con le regole ordinarie del metodo misto (retributivo e contributivo) o contributivo tuttavia la prestazione erogata non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (pari a € 2.818,70 mensili nel 2023). Al compimento dell'età pensionabile di 67 anni (adeguabili per effetto dell'incremento della speranza di vita) la pensione viene messa in pagamento nell'intero importo spettante in base agli ordinari criteri di calcolo.

Con requisiti perfezionati entro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

Decorrenza

Le cosiddette "Finestre mobili" vengono allungate.

Pertanto, **per i lavoratori dipendenti privati ed autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria** (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) la pensione anticipata decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se questa è presentata dopo o entro l'ultimo mese della finestra.

Per i dipendenti pubblici la pensione anticipata decorre trascorsi 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza (primo giorno del mese successivo, o primo giorno successivo all'apertura della finestra).

Per il personale della scuola e dell'AFAM (Alta formazione artistica musicale e coreutica) la decorrenza non cambia e resta fissata al 1° settembre ed al 1° novembre dell'anno scolastico.

Calcolo

La pensione è calcolata con le regole del metodo contributivo anche se il lavoratore appartiene al regime misto (retributivo e contributivo). La prestazione erogata, inoltre, non può essere superiore a 4 volte il trattamento minimo (pari a € 2.394,44 mensili nel 2024). Al compimento dell'età pensionabile di 67 anni (adeguabili per effetto dell'incremento della speranza di vita) la pensione viene messa in pagamento nell'intero importo spettante e, comunque, in base al metodo di calcolo contributivo.

Come fare domanda

La domanda di pensione anticipata Quota 103 può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 16 09 2024 P.L.